BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI – PERSONE FISICHE

(Art. 14, lett. a7 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza)

N. 6/2021

Art. 1 – Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell’art. 14, lett. a7) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2021, indice per l’anno 2021 un bando per l’assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 500.000,00, per l’organizzazione degli studi legali.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o all'Albo/Registro dei Praticanti con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall’Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall’Albo/Registro dei praticanti avvocati, e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

Art. 3 – Importo

Il contributo, pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, non può essere inferiore a € 1.000,00 e superiore a € 3.000,00.

Sono rimborsabili le spese per implementare l’organizzazione dello studio legale, solo per una delle seguenti tipologie:

a) certificazioni ISO atte a eliminare/limitare i rischi dell’attività professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni e dei dati);
b) adozione di modelli organizzativi per lo studio legale di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione al bando e l’ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento;

b) non aver beneficiato di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti.

Art. 5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24:00 del **18 gennaio 2022** esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa *www.cassaforense.it*.
Unitamente alla domanda, contenente l'autocertificazione del reddito complessivo relativo all'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e all'acquisto eseguito nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, intestata/e al richiedente.
Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Graduatoria

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo del richiedente relativo all'anno 2020.
In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.
In deroga al principio di graduazione sulla base del reddito complessivo, nella graduatoria verrà data priorità ai richiedenti in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2020.
Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto e ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito complessivo relativo all'anno 2020, data di nascita e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Il Presidente
Avv. Valter Militi

Pubblicato il 27 luglio 2021